



Comune di Novate Milanese

Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI

PEC comune.novatemilanese@legalmail.it

Telefono 02/354731

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 08/07/2022

INDICE

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2. RESPONSABILE DELLA TENUTA DELL'ELENCO

ART. 3. FORMAZIONE DELL'ELENCO E DURATA

ART. 4. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

ART. 5. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTI

ART. 6. UTILIZZO DELL'ELENCO

ART. 7. OPERATORI ECONOMICI

ART. 8. PROCEDURA DI ISCRIZIONE

ART. 9. ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE E FASCE

ART. 10. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

ART. 11. VALIDITÀ E DURATA DELLA QUALIFICA

ART. 12. CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI FORNITORI

ART. 13. TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 14. RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE E CONTENZIOSO

ART. 15. ENTRATA IN VIGORE

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formazione e gestione dell'Elenco degli operatori economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" - di seguito solo "Codice" - e smi, delle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", dell'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Il presente Regolamento, le domande di iscrizione all'Elenco degli operatori economici qualificati (di seguito solo "Elenco" o "Albo fornitori"), le relative dichiarazioni e documentazione forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di acquisire da parte dei soggetti interessati la volontà di essere iscritti all'Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Comune per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento. Pertanto, l'istituzione dell'Elenco pertanto non costituisce in alcun modo avvio di alcuna procedura di affidamento e/o aggiudicazione di appalti e l'inclusione nell'elenco stesso non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche commesse.

3. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui durante il periodo di validità dell'Elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge e se necessario di richiedere agli Operatori già iscritti integrazioni documentali pena la cancellazione dall'Elenco.

4. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto dell'IVA di legge.

ART. 2. RESPONSABILE DELLA TENUTA DELL'ELENCO

Il Comune individua con apposita deliberazione di Giunta comunale l'Ufficio responsabile della formazione e della gestione dell'Elenco degli operatori economici.

ART. 3. FORMAZIONE DELL'ELENCO E DURATA

1. L'Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà del Comune di Novate Milanese, in qualità di Stazione Appaltante, di formare un elenco di soggetti al quale attingere per l'affidamento di appalti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

2. L'avviso è pubblicato a tempo indeterminato sul profilo di committente del Comune www.comune.novate-milanese.mi.it – Sezione Bandi di gara. Oltre

all'avviso sono pubblicati il fac-simile di domanda di iscrizione e il protocollo di legalità adottato dall'Ente.

3. L'avviso indica:

- i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dagli operatori economici, ai sensi dell'art. 80 del Codice;
- le fasce di importo in cui è suddiviso l'Elenco;
- i requisiti minimi di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa necessari per l'iscrizione alla specifica categoria e fascia di importo;
- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento.

4. L'elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto. Gli operatori interessati possono presentare domanda di iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'Elenco e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso.

5. In sede di prima applicazione l'Elenco sarà formato con le domande presentate entro i primi sessanta giorni di pubblicazione dell'Avviso.

6. L'Elenco e i successivi aggiornamenti, ai sensi del successivo art. 4, sono approvati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio individuato ai sensi del precedente art. 2.

ART. 4. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

1. L'Elenco degli operatori economici è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle seguenti macrocategorie merceologiche: Lavori, Forniture e Servizi, inclusi in questi ultimi i servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ogni Sezione è organizzata per categorie merceologiche, come da Allegato n. 1 al presente Regolamento.

3. Ciascun Operatore economico può candidarsi per una o più categorie sulla base dei settori di competenza e dei requisiti posseduti.

4. Il Comune si riserva di integrare e/o modificare le categorie merceologiche in funzione di diversa e nuova valutazione delle esigenze degli uffici e servizi.

5. Per ogni categoria sono definite le seguenti fasce di importo.

6. La qualifica ad una fascia di importo sottintende la qualifica alla/e fascia/e di importo inferiore.

a) Per gli esecutori di lavori:

Fascia 1: inferiore a € 40.000,00

Fascia 2: pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00;

Fascia 3: pari o superiore a 150.000 euro e fino a € 258.000,00;

Fascia 4: superiore a 258.000,00 e fino a € 516.000;

Fascia 5: superiore a 516.000 e fino a un milione di euro;

Fascia 6: superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria.

b) Per i fornitori di beni e i prestatori di servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

Fascia 1: inferiore a € 40.000,00;

Fascia 2: pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 139.000,00.

Fascia 3: pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

ART. 5. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTI

1. L'Elenco è pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e contiene le seguenti informazioni:

a) numero progressivo assegnato, ai sensi del successivo art. 8;

b) denominazione e ragione sociale;

c) codice fiscale e/o partita IVA;

d) sede legale;

e) nominativo del legale rappresentante;

f) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione.

2. Successivamente alla prima formazione l'Elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale: entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno. Gli operatori che avranno presentato completa e regolare documentazione nel periodo 1 gennaio – 30 giugno saranno inseriti nell'elenco in occasione dell'aggiornamento del 30 settembre; gli operatori che avranno presentato completa e regolare documentazione nel periodo 1 luglio – 31 dicembre saranno inseriti nell'elenco in occasione dell'aggiornamento del 31 marzo dell'anno successivo.

3. L'Elenco non appena costituito è pubblicato sul sito web della stazione appaltante. Sono altresì oggetto di pubblicazione i successivi aggiornamenti.

ART. 6. UTILIZZO DELL'ELENCO

1. L'elenco è utilizzato per l'individuazione degli operatori economici ai quali affidare appalti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, con le procedure previste dal Codice e dalle norme, anche transitorie, in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, nonché dal vigente Regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2019 e smi, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del sopra citato codice, dell'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, e comunque nel rispetto del

b) Requisiti di idoneità professionale.

principio di rotazione.

2. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, determinato dal numero progressivo assegnato, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nelle pertinenti categorie e fasce di importo.

3. Il Comune si riserva di rivolgersi anche ad operatori non iscritti, al fine di garantire e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. A titolo esemplificativo il mancato ricorso all'elenco può essere giustificato da una delle seguenti circostanze:

- 1) assenza di operatori economici qualificati per lo specifico oggetto dell'appalto;
- 2) ristretto numero di operatori qualificati per lo specifico oggetto dell'appalto, tale da non garantire il rispetto del principio di rotazione.

ART. 7. OPERATORI ECONOMICI

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici del Comune di Novate Milanese le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti senza personalità giuridica, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione all'Elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un consorzio, ovvero come componente di più di un consorzio.

3. Con particolare riferimento ai servizi di ingegneria e architettura è fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco sia in forma di professionista singolo sia in forma associata o di società.

4. Non possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'art. 48 del Codice.

5. L'operatore economico iscritto in forma individuale, se invitato a presentare offerta, può partecipare alla procedura costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento – costituito o costituendo – anche con soggetti non iscritti all'Elenco comunale.

6. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori economici devono dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Assenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

b.1) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della categoria per la quale si richiede la qualifica;

Servizi e forniture

b.2) Iscrizione presso altri registri, ordini o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede la qualifica.

I soggetti non iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono allegare alla domanda di ammissione all'Elenco idonea documentazione attestante la natura del soggetto medesimo (atto costitutivo, statuto, etc.)

7. Inoltre per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale adeguate alla tipologia di appalti e alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione, come di seguito specificato.

Per la fasce 1 e 2: in caso di assenza di certificazione SOA, si richiedono i seguenti requisiti:

1. aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione, lavori analoghi di importo non inferiore ad € 40.000 (fascia 1) oppure € 150.000 (fascia 2). I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati ed ultimati entro il quinquennio antecedente tale data. In caso di precedenti lavori eseguiti in R.T.I., si computerà esclusivamente la quota di lavorazioni effettivamente svolta dalla singola impresa richiedente;
2. avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della Domanda di iscrizione. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1;
3. possesso di adeguata attrezzatura tecnica, intendendo la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori.

Per le fasce da 3 a 6, l'Operatore economico deve dichiarare il possesso alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco di certificazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla fascia di importo per la quale richiede la qualifica.

Nel caso di richiesta di qualifica da parte di un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) e 46 comma 1 lett. f) del Codice, si applicano le previsioni dell'art. 47 comma 2 del Codice.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Servizi di ingegneria e architettura

1. Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio), conseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede la qualifica, in riferimento a ciascuna categoria merceologica.

In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per la qualifica in ciascuna categoria merceologica principale (es.: qualora si chieda la qualifica in 2 categorie merceologiche, entrambe per la fascia 2, il fatturato globale deve essere pari almeno a € 417.000,00).

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Servizio di punta: Avvenuta esecuzione, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di un servizio o di una fornitura per categoria analoga alla categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, di importo, IVA esclusa, non inferiore al 30% del valore massimo della fascia d'importo prescelta.

In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il requisito di cui sopra dovrà essere soddisfatto con riferimento a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica. Gli Operatori Economici interessati devono prendere in considerazione la prestazione eseguita nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco ovvero la quota parte eseguita nel suddetto periodo di riferimento.

Nel caso di richiesta di qualifica, da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f) del Codice, valgono le previsioni dell'art. 47, comma 2 bis, del Codice.

Qualora non si raggiungano le soglie minime indicate per una fascia d'importo, ma l'Operatore Economico risulti comunque idoneo per la classificazione in una fascia di importo inferiore, il Comune procederà direttamente alla qualifica nella fascia inferiore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Fatturato globale: Somma dei fatturati globali (valore della produzione iscritto in bilancio o valore corrispondente), conseguiti nei migliori 3 degli ultimi 5 anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, non inferiore a 1,5 volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede la qualifica, in riferimento a ciascuna categoria merceologica. In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il fatturato globale richiesto deve essere pari alla somma dei fatturati necessari per la qualifica in

ciascuna categoria merceologica principale (es.: qualora si chieda la qualifica in 2 categorie merceologiche, entrambe per la fascia 2, il fatturato globale deve essere almeno pari a € 417.000,00).

Qualora l'Operatore Economico abbia iniziato le attività da meno di 3 anni, il fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Servizi di punta: Avvenuta esecuzione, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco, di due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli della categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica, di importo complessivo pari almeno a 0,40 volte il valore massimo della fascia d'importo prescelta.

In caso di richiesta di qualifica in più categorie merceologiche, il requisito di cui sopra deve essere soddisfatto con riferimento a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualifica.

8. Gli Operatori economici iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

ART. 8. PROCEDURA DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo fornitori del Comune di Novate Milanese deve essere presentata esclusivamente tramite sportello telematico polifunzionale con le seguenti modalità.

2. L'Operatore economico, previa identificazione sulla piattaforma mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), dalla sezione "Generale", deve accedere alla procedura "Diventare fornitore del Comune di Novate Milanese" <https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/...>

In tale sezione è disponibile il modulo "domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici" che deve essere compilato on line.

3. L'Ufficio individuato ai sensi del precedente art. 2 procede alla verifica formale della domanda di iscrizione e della eventuale documentazione allegata entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

4. Qualora la domanda di iscrizione risulti incompleta, l'Ufficio attiva il procedimento di soccorso istruttorio, concedendo termine non superiore a dieci giorni per la regolarizzazione. Il mancato rispetto del termine o la mancata regolarizzazione secondo quanto prescritto dall'Ufficio competente comporta la mancata iscrizione dell'Operatore all'Albo fornitori del Comune di Novate Milanese.

5. Il Responsabile dell'Ufficio competente comunicherà l'esito dell'iter di valutazione tramite PEC all'indirizzo indicato dall'Operatore economico entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'interruzione del termine nel

caso di attivazione del procedimento di soccorso istruttorio.

6. Gli Operatori che hanno presentato completa e regolare documentazione sono inseriti nell'Albo Fornitori nella categoria e nella fascia di importo pertinenti ai requisiti di qualificazione dichiarati.

7. Agli Operatori economici iscritti all'Elenco è assegnato un numero progressivo, per ogni sezione, categoria merceologica e fascia di importo per le quali è accolta la domanda, sulla base dell'ordine di arrivo delle domande di iscrizione al Protocollo dell'Ente e a parità di data della data di iscrizione nel Registro Imprese. Nel caso di attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio è considerata data di arrivo quella dell'acquisizione degli atti di integrazione e/o regolarizzazione.

ART. 9. ISCRIZIONE IN ULTERIORI CATEGORIE E FASCE

1. L'Operatore economico già iscritto all'Elenco può chiedere, in ogni momento, l'estensione dell'iscrizione a ulteriori categorie merceologiche e/o fasce d'importo superiore, a fronte del possesso degli ulteriori requisiti di idoneità professionale e di capacità necessari. In tale caso all'operatore economico sarà assegnato un nuovo numero progressivo sulla base dell'ordine di arrivo della nuova richiesta.

ART. 10. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il Comune procederà a verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati dagli Operatori economici in fase di iscrizione, con le modalità di legge.

2. Qualora la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati debba essere fornita dall'Operatore economico interessato, la mancata produzione di quanto richiesto dal Comune entro il termine fissato nella richiesta comporterà la cancellazione dell'iscrizione.

3. Nel caso di aggiudicazione di un contratto, l'iscrizione nell'Albo Fornitori non esime l'Operatore economico dal comprovare la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di qualifica.

ART. 11. VALIDITÀ E DURATA DELLA QUALIFICA

1. L'iscrizione ha la durata di tre anni a decorrere dalla comunicazione di accoglimento della domanda, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione secondo le modalità di cui al presente Regolamento. Al termine del periodo di validità, l'operatore economico dovrà procedere a rinnovare l'iscrizione all'Elenco presentando una nuova domanda.

2. Il termine di tre anni decorrente dalla comunicazione di accoglimento della domanda si applica anche alle eventuali successive iscrizioni in ulteriori categorie o

fasce di importo ai sensi del precedente art. 9.

3. È onere ed obbligo dell'Operatore economico mantenere aggiornati i dati e la documentazione prodotta per l'iscrizione, nonché comunicare tutti gli eventuali fatti che comportino una variazione dei requisiti di ordine generale o di idoneità professionale o di capacità.

ART. 12. CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI FORNITORI

1. Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, il Comune dispone la cancellazione dall'albo dei fornitori nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività;
- b) decorso del termine di durata dell'iscrizione, senza che l'operatore abbia proceduto al rinnovo della domanda ai sensi del precedente art. 8;
- b) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- c) accertata grave negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- d) mancata risposta a tre inviti di gara successivi, senza fornire in merito motivazione scritta;

2. Il Comune comunica l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo Fornitori tramite PEC all'indirizzo indicato dall'Operatore economico, concedendo un termine non superiore a 15 giorni per controdedurre.

3. Il procedimento di cancellazione si conclude nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio con provvedimento dirigenziale.

4. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

ART. 13. TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici del Comune di Novate Milanese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale aggiudicazione di contratti pubblici di lavori servizi o forniture nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dagli operatori possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla formazione e gestione dell'Albo Fornitori, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ufficio individuato ai sensi del precedente art. 2 e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso all'iscrizione nell'Elenco e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alle procedure di affidamento.

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese, nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Novate Milanese – Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese.

Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell'Ufficio individuato ai sensi del precedente art. 2, domiciliato per la carica presso il Comune di Novate Milanese – Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate Milanese.

E' altresì possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it.

6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ART. 14. RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE E CONTENZIOSO

Per l'interpretazione del presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Per ogni controversia attinente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 15. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'eseguibilità della deliberazione che lo approva.



Comune di Novate Milanese

Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese MI

PEC comune.novatemilanese@legalmail.it
Telefono 02/354731

ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE SEZIONI E CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLEGATO 1

al Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici
del Comune di Novate Milanese per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie comunitarie
(approvato con deliberazione G.C. n. 114 del 08/07/2022)

Sezione Esecuzione di lavori

La sezione è articolata secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui agli allegati A) rispettivamente del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e del Decreto del M.I.T. 10.11.2016, n. 248.

Sezione Forniture di beni

F-1 - Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

F-2 - Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

F-3 - Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini

F-4 - Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

F-5 - Macchinari agricoli

F-6 - Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

F-7 - Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma

F-8 - Stampati e prodotti affini

F-9 - Sostanze chimiche

F-10 - Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software

F-11 - Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

F-12 - Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini

F-13 - Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

F-14 - Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

F-15 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

F-16 - Impianti semaforici, sosta e mobilità

F-17 - Segnaletica stradale

F-18 - Arredo urbano

F-19 - Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e accessori

F-20 - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

F-21 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie

F-22 - Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

F-23 - Pacchetti software e sistemi di informazione

Sezione Prestazione di Servizi

- S-1** - Servizi di ingegneria e architettura (inclusa l'attività di progettazione)
- S-2** - Servizi di riparazione e manutenzione
- S-3** - Servizi di installazione (escluso software)
- S-4** - Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
- S-5** - Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
- S-6** - Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
- S-7** - Servizi di poste e telecomunicazioni
- S-8** - Servizi finanziari e assicurativi
- S-9** - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
- S-10** - Servizi di consulenza economico- finanziaria
- S-11** - Servizi legali (esclusi i servizi di cui all'art. 17 del Codice)
- S-12** - Servizi di formazione e aggiornamento professionale
- S-13** - Servizi sanitari e di assistenza sociale
- S-14** - Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
- S-15** - Servizi cimiteriali
- S-16** - Servizi ricreativi, culturali e sportivi